

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2020
43/2020/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2020 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA RTRG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1100^a riunione del 18 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 695/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 5PR GNL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG 5PR GNL) per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL), in vigore dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno

- $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno t rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente;
- in particolare, l'articolo 29 prevede che le proposte tariffarie includano, tra l'altro:
 - a) l'ammontare dei ricavi di riferimento RL ;
 - b) le componenti di ricavo a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* e dei costi di ripristino;
 - c) i corrispettivi per il servizio di rigassificazione;
 - d) le condizioni tecnico-economiche per la fornitura di ulteriori servizi;
 - e) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione e gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione;
 - f) il dettaglio dei criteri utilizzati per operare l'eventuale ripartizione tra:
 - i. quantitativi di energia elettrica o di Gnl funzionale alla produzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, considerando la potenza media impegnata per il funzionamento di base del terminale;
 - ii. quantitativi di energia elettrica o di Gnl associati ai consumi e alle perdite della catena di rigassificazione;
 - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione 474/2019/R/GAS, il termine per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di rigassificazione relative all'anno 2020 è stato posticipato all'11 dicembre 2019;
 - l'articolo 8 della RTRG 5PR GNL disciplina le modalità di determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale sia per i terminali connessi alla rete elettrica sia per quelli non connessi; il comma 8.2 della RTRG 5PR GNL dispone, in particolare, che gli eventuali scostamenti tra i prezzi utilizzati ai fini delle valorizzazioni e i prezzi effettivamente registrati nell'anno di riferimento siano considerati ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale relativa all'anno $t+2$;
 - l'articolo 23 della RTRG 5PR GNL disciplina le modalità di determinazione e applicazione del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione e del corrispettivo unitario C_{CP} a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi della catena di rigassificazione; l'articolo 6 della deliberazione 474/2019/R/GAS prevede che la componente Q_{CP} in vigore per l'anno 2019 sia transitoriamente applicata fino al 30 settembre 2020 e che la componente C_{CP} , introdotta ai sensi della RTRG 5PR GNL, sia applicata a decorrere dall'1 ottobre 2020, in considerazione della necessità che i corrispettivi siano noti prima dell'avvio dei processi di conferimento;
 - l'articolo 24 della RTRG 5PR GNL dispone, inoltre, che le imprese di rigassificazione applichino, ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale, il corrispettivo unitario C_{ETS} a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*; anche tale corrispettivo, come il corrispettivo C_{CP} , è stato introdotto nella regolazione del 5PR GNL e, a causa del posticipo del termine di presentazione delle proposte tariffarie per il 2020, si applicherebbe retroattivamente a partire dall'1 gennaio 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione dell'11 dicembre 2019 (prot. Autorità A/33752 del 12 dicembre 2019), come modificata e integrata con comunicazione del 29 gennaio 2020 (prot. Autorità A/3158 del 30 gennaio 2020) in esito alla richiesta di approfondimenti inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 21 gennaio 2020 (prot. Autorità P/1893), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTRG 5PR GNL e con i rilievi formulati dagli Uffici;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione dell'11 dicembre 2019 (prot. Autorità A/33758 del 12 dicembre 2019), come integrata e modificata con comunicazioni del 29 gennaio 2020 (prot. Autorità A/3059 del 29 gennaio 2020) e del 6 febbraio 2020 (prot. Autorità A/4316 del 6 febbraio 2020) in esito alla richiesta di approfondimenti inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 21 gennaio 2020 (prot. Autorità P/1894), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta, coerente con i criteri di cui alla RTRG 5PR GNL e con i rilievi formulati dagli Uffici, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha evidenziato come i quantitativi di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale risultino di incidenza trascurabile, prossima allo 0% del totale dell'energia mediamente scaricata al terminale;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione dell'11 dicembre 2019 (prot. Autorità A/33757 del 12 dicembre 2019), come integrata con comunicazione del 29 gennaio 2020 (prot. Autorità A/3058 del 29 gennaio 2020) in esito alla richiesta di approfondimenti inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 21 gennaio 2020 (prot. Autorità P/1892), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020 e dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2019 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTRG 5PR GNL e con i rilievi formulati dagli Uffici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Comitato di Consultazione per l'attività di Rigassificazione del Gnl, con comunicazione in data 24 gennaio 2020 (prot. Autorità A/2509 del 27 gennaio 2020), ha chiesto il differimento dell'applicazione del corrispettivo C_{ETS} a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading*, motivando tale richiesta sulla base dell'onerosità dell'applicazione retroattiva di tale corrispettivo per gli utenti, e particolarmente per le capacità di rigassificazione già conferite prima che entrasse in vigore il corrispettivo;

- dall'analisi della proposta tariffaria della società GNL Italia S.p.A. è emersa la necessità di utilizzare come riferimento, ai fini della valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica necessaria al funzionamento di base del terminale e a coprire i consumi della catena di rigassificazione, per i terminali connessi alla rete elettrica, il prezzo medio consuntivato, inclusivo di oneri di trasporto e di sistema, anziché il prezzo medio registrato sui mercati a termine; che tale modifica rispetto a quanto disposto dal comma 8.1, lettera a), punto ii) della RTRG 5PR GNL non ha effetti, di fatto, sui costi riconosciuti, in quanto il comma 8.2, prevede già che gli scostamenti di prezzo vengano sterilizzati; e che tale modifica, peraltro, avrebbe l'effetto di minimizzare tali scostamenti;
- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella RTRG 5PR GNL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2020, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- approvare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2019, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2018, e i corrispettivi *pro-forma* relativi all'anno 2019, ai fini dell'applicazione dei meccanismi perequativo e di copertura dei ricavi, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- disporre, in analogia con quanto previsto per il corrispettivo C_{CP} , il differimento dell'applicazione del corrispettivo C_{ETS} a partire dall'1 ottobre 2020, e prevedere che lo scostamento tra i ricavi effettivamente conseguiti nel 2020 dall'applicazione di tale corrispettivo e i ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti dall'applicazione del medesimo corrispettivo, qualora applicato anche nel periodo gennaio – settembre 2020, sia perequato sulla base del meccanismo di cui al comma 10.1, lettera b), della RTRG 5PR GNL, quindi a valere sul corrispettivo C_{ETS} relativo all'anno 2022;
- disporre la modifica del comma 8.1, della RTRG 5PR GNL;
- provvedere alla correzione degli errori materiali nella RTRG 5PR GNL

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2020, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2020, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2020, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare le proposte delle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. relative ai ricavi di riferimento dell'anno 2019 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2018 e i relativi corrispettivi *pro-forma*, come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
5. di disporre il differimento dell'applicazione del corrispettivo *CETS* a partire dall'1 ottobre 2020; lo scostamento tra i ricavi effettivamente conseguiti nel 2020 dall'applicazione del corrispettivo *CETS* e i ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti dall'applicazione del medesimo corrispettivo, qualora applicato anche nel periodo gennaio – settembre 2020, è perequato a valere sul corrispettivo *CETS* relativo all'anno 2022, in coerenza con le previsioni di cui al comma 10.1, lettera b), della RTRG 5PR GNL;
6. di disporre le seguenti modifiche alla RTRG 5PR GNL:
 - a. al comma 4.5, lettera b), ultima frase: sostituire “tassi” con “tasso”;
 - b. al comma 7.7, terzo punto: sostituire “a mutamenti” con “da mutamenti”;
 - c. al comma 8.1, lettera a), punto ii), sostituire “sui mercati a termine con consegna nell'anno tariffario di riferimento” con le seguenti parole: “registrato a consuntivo nell'ultimo anno disponibile ($t-2$)”;
 - d. al comma 8.1, lettera b), punto iii), sono cancellate le parole “, al netto dei costi di trasporto”;
 - e. sostituire la Tabella 3 “Percentuali di degrado”, con la Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTRG 5PR GNL sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini